

Ufficio I – scuole non statali

ALLEGATO 2

Circolare Regionale n.91 in data 15/4/2004

Sintesi della documentazione sui locali scolastici rilasciata dal COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

Per le scuole che rientrano in una delle voci del DM 16.2.1982 (scuole con più di cento persone presenti¹, impianti termici con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h, locali di spettacolo o intrattenimento con capienza superiore a 100 posti), il gestore deve trovarsi in possesso di documentazione rilasciata dalle autorità competenti, che attesta il rispetto delle norme di prevenzione incendi. Tale documentazione può consistere in:

- a) Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) non scaduto.
- b) Nulla Osta Provvisorio di prevenzione incendi (N.O.P.) valido. Il N.O.P. può considerarsi valido, anche nel caso in cui sia scaduto il termine di validità riportato sullo stesso, se e solo se l'attività per cui è stato rilasciato il N.O.P. non ha subito modifiche tali da comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il N.O.P. può essere costituito da un apposito provvedimento rilasciato dal Comando provinciale dei VV.FF., ovvero semplicemente dal timbro del Comando provinciale apposto, per ricevuta, sulla richiesta.
- c) Propria dichiarazione, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del DPR 12.1.1998 n. 37. La suddetta dichiarazione deve essere inoltre corredata della ricevuta, rilasciata contestualmente dal suddetto Comando provinciale, attestante l'avvenuta presentazione di tale dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività (art. 3 comma 5 del DPR n. 37/1998).

Locali scolastici per i quali non esiste nè la documentazione di cui al punto a), nè quella di cui al punto b) nè quella di cui al punto c), sopra elencati, non sono conformi alle norme vigenti, anche se sono in corso lavori di adattamento alle norme di prevenzione incendi.

Si rammenta che dal 31.12.2004 entreranno in vigore le norme tecniche contenute nel DM 26.8.1992 (Min. Interno). Inoltre, le scuole in possesso di N.O.P. dovranno avere per quella data ultimato i lavori per l'adeguamento a tali norme tecniche ed essere in possesso della documentazione di cui ai punti a) oppure c).

¹ Nel caso in cui la scuola sia distribuita su più edifici, rileva il numero di persone presenti nei singoli edifici.